

non essere stabilito alcun prezzo; e c'è sempre, indipendentemente dal consenso delle parti, il diritto al premio di assistenza *ope legis*; quindi un'obbligazione legale che non ha bisogno di essere convenuta. E una terza, la possibilità di riduzione del compenso convenuto.

Or qui la legge marittima non opererebbe come norma suppletiva perchè non intervenuto il contratto e in sostituzione di esso, ma come norma organica dell'assistenza, per cui la remunerazione non ha bisogno di essere voluta dai contraenti per esistere. E' la misura di essa che possono i contraenti stabilire. Ma anche questa misura, comunque elevata, non può superare il valore delle cose salvate (art. 2 della Convenzione di Bruxelles): dunque una libertà di stipulazione limitata.

Gli scrittori fan presto a dire: nell'assistenza il prezzo della locazione non stabilito ci pensa a stabilirlo il magistrato (1). Sia pure. Ma non ci sarebbe in questo caso un prezzo rimesso dalle parti al magistrato; chè allora sarebbe sempre la volontà delle parti autrice di esso. Ma viceversa, c'è un prezzo demandato al giudice dalla legge; dunque non dal contratto; dunque non elemento del contratto.

E l'*utile risultato*, del quale soltanto è corrispettivo la remunerazione di assistenza, per modo che viene questa a mancare, se l'*utile risultato* non c'è? Come si spiega ciò nell'organismo della locazione?

Lyon Caen e Renault dicono: c'è un negozio aleatorio o condizionato. Ripert esclude questi caratteri di alea e di condizione perchè, dice, è l'obbligazione precisa vo-

---

(1) BAUDRY LACANTINERIE loc. cit. « Poco importa che non sia stato fissato alcun prezzo: i Tribunali avranno il compito di determinarlo ».